

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/ORGANIZZATIVO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI STAND REGIONALI ALLE MANIFESTAZIONI FERIEN MESSE DI VIENNA 2019, BIT DI MILANO 2019 E ITB DI BERLINO 2019**

**TRA**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "*Regione*" con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ....., nato a ..... il ..... (C.F. ....), il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

**E**

La società **Veneto Innovazione S.p.a.**, in seguito denominata "*Società*", con sede a Mestre (Venezia), in via via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante ..... nato a ..... il ..... (C.F. ....)

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 6 luglio 2018 è stata approvata la partecipazione della Regione Veneto alla manifestazione fieristica: Ferien Messe (in programma a Vienna dal 10 al 13 gennaio 2019);
- con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alle manifestazioni fieristiche: BIT Milano (in programma Milano dal 10 al 12 febbraio 2019) e all'ITB di Berlino (in programma a Berlino dal 6 al 10 marzo 2019);
- con la deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... è stato approvato l'affidamento a Veneto Innovazione S.p.a. dell'incarico di supporto tecnico/organizzativo per la realizzazione degli allestimenti degli stand regionali alle citate manifestazioni: BIT di Milano, ITB di Berlino, Ferien Messe di Vienna;

**Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:**

**Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

La Società si impegna a svolgere l'incarico di supporto tecnico/organizzativo per la realizzazione degli allestimenti degli stand regionali alle manifestazioni Ferien Messe Wien (in programma a Vienna dal 10 al 13 gennaio 2019), BIT Milano (in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio 2019) e all'ITB di Berlino (in programma a Berlino dal 6 al 10 marzo 2019) e in particolare:

- allestimento dello stand regionale alla Ferien Messe di Vienna per un importo di € 60.000,00;
- allestimento dello stand regionale alla BIT di Milano per un importo di € 115.000,00;
- allestimento dello stand regionale alla ITB di Berlino per un importo di € 110.000,00;
- attività animazione con i gelatieri bellunesi nello stand regionale alla ITB di Berlino per un importo di € 12.000,00;
- attività di organizzazione generale dell'evento per un importo di € 10.000,00.



Le attività relative all'incarico si sostanzieranno, in concreto, in un supporto tecnico/organizzativo alla gestione di tutte le fasi e attività per la realizzazione degli allestimenti e servizi collaterali alle tre manifestazioni in oggetto.

Per la realizzazione delle predette attività, la Società - in accordo con la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - secondo le specifiche competenze, predisporrà tutti gli atti necessari al buon esito di ogni singola iniziativa. La proprietà di relazioni, stime e ogni altro elaborato prodotto dalla Società resterà in capo alla Regione, che ne concede l'uso per soli fini statistici o di studio alla Società.

Per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.

#### Articolo 2 - DURATA E COPERTURA SPESE

La durata della presente convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e termina in data 30 dicembre 2019, salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

Al fine di un concorso alle spese, secondo quanto stabilito dal provvedimento n. .... del ....., la Società richiederà agli operatori veneti l'introito delle quote così stabilite:

- Bit Milano 2019: € 1.000,00 (IVA esclusa) per un tavolo-contrattazioni e un'agenda appuntamenti;
- ITB Berlino 2019: € 1.000,00 (IVA esclusa) per un desk personalizzato e un'agenda appuntamenti ed € 600,00 (IVA esclusa) per un tavolo-contrattazioni e un'agenda appuntamenti.

Tali quote, introitate e contabilizzate dalla Società che provvederà secondo normativa di legge all'autonoma gestione contabile, saranno oggetto di rendiconto nello stato dell'entrata dell'iniziativa e saranno utilizzate fino a concorrenza dei costi preventivati oppure per maggiori oneri non individuati nel budget preventivo e oggetto di successiva ricognizione e approvazione dal parte della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

L'importo di € 307.000,00 (IVA inclusa) così come stabilito dalla DGR n. .... del ....., di cui € 237.000,00 a carico della Regione del Veneto ed € 70.000,00 a carico degli operatori veneti partecipanti, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione dell'iniziativa.

A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto pertanto un importo totale massimo di € 237.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), determinato sulla base delle attività previste e sui costi sostenuti nelle passate edizioni e comprensivo delle spese di organizzazione e gestione.

La somma a carico della Regione del Veneto di € **237.000,00** sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- € **87.000,00** alla sottoscrizione della presente Convenzione per l'avvio delle attività;
- € **150.000,00** in tranches successive alla conclusione di ogni singola attività di cui all'art. 1, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

I pagamenti degli importi avverranno a seguito di presentazione di regolare fattura nonché di relazione attestante le attività svolte.



### **Articolo 3 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA, DI INDIRIZZO E CONTROLLI**

I servizi e le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco (volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società).

### **Articolo 4 - NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale.

### **Articolo 5 - RECESSO E INADEMPIMENTI**

La Regione può recedere dal contratto per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso.

L'Amministrazione Regionale si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

### **Articolo 6 – RISERVATEZZA**

La Società si impegna ad osservare e garantire la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da altri organismi sulle attività oggetto della prestazione alla luce delle disposizioni vigenti in materia (Regolamento 2016/679/UE - General Data Protection Regulation – GDPR).

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

### **Articolo 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

E' fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nelle presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

### **Articolo 8 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI**

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.

La Società si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2951 del 14/12/2010 "Direttive alle



*società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”,* così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 05/03/2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società si impegna inoltre, per le attività e i servizi non svolti direttamente, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla stessa gestite e in quanto Società partecipata pubblica, ad attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

#### **Articolo 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

#### **Articolo 10 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - NORMA DI RINVIO**

La presente Convenzione è composta da numero .... pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

*La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.*

